STUDIO FIABANE
PARTNERS
Dottori Commercialisti ◆ Esperti Contabili

Partners
Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori
Dott. Marco Gottardo
Dott. Mauro Benvenuti
Dott. Anna Marino
Dott. Filippo Pizzol

Ai signori
C L I E N T I
Loro Sedi

Treviso, 16 gennaio 2024

Circolare n. 1/2024

Oggetto: Le principali novità della Legge di Bilancio 2024 e di altri provvedimenti normativi collegati per le società

Welfare Aziendale – commi 16 e 17 – Finanziaria 2024 (L 213/2023)

Per il solo periodo d'imposta 2024 non concorre a formare il reddito in capo ai dipendenti, entro il limite di euro 1.000 (elevati ad euro 2.000 per dipendenti con figli) in luogo di euro 258,23, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento di utenze domestiche, spese per l'affitto e/o per gli interessi relativi alla prima casa.

Il limite più elevato dipende dalle condizioni di reddito famigliare del dipendente che dovrà comunicare al datore di lavoro la spettanza del maggior beneficio ed il codice fiscale dei figli.

Variazione aliquote iva per determinati prodotti – commi 45 e 46 – Finanziaria 2024 (L 213/2023)

A decorre dal 1° gennaio 2024 non sono più assoggettati all'aliquota iva agevolata del 5% i prodotti per l'igiene intima femminile, latte ed altri preparati alimentari di farine e simili per l'alimentazione dei neonati/bambini nonché pannolini per bambini e relativi seggiolini da installare in auto.

I seggiolini sono ora assoggettati all'aliquota Iva del 22%, mentre tutti gli altri beni all'aliquota Iva del 10% (si precisa che per rientrare in detta aliquota agevolata i prodotti alimentari devono rispettare determinati quantitativi di particolari ingredienti).

È estesa ai soli mesi di gennaio e febbraio 2024, per i pellet, l'aliquota Iva del 10% in luogo di quella al 22%.

La rottamazione del magazzino – commi da 78 a 85 Finanziaria 2024 (L 213/2023)

La c.d. "rottamazione del magazzino" consente alle imprese di adeguare i valori contabili delle esistenze iniziali all'effettiva consistenza fisica delle stesse. A tal fine è richiesto il versamento dell'imposta sostitutiva del 18% nonché, qualora la regolarizzazione sia effettuata con l'eliminazione delle predette esistenze, dell'IVA relativa, calcolata con appositi criteri.

Sono interessati alla disposizione in esame gli esercenti attività d'impresa che ai fini della redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

Oggetto dell'adeguamento

Possono essere oggetto di "adeguamento" le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (trattasi, in generale, delle esistenze iniziali all'1.1.2023).

Modalità dell'adeguamento

La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:

a. eliminazione delle esistenze iniziali;
b. iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse

Studio Fiabane & Partners
via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)
M: segreteria@studiofiabane
W: www.studiofiabane.it
PEC: fiabane.partners@legalmail.it
C.F. e P.IVA: 04983110265

In entrambi i casi è richiesto il versamento dell'imposta sostitutiva del 18% e, in aggiunta, nel caso di eliminazione di esistenze iniziali è richiesto anche il versamento dell'iva.

Versamento delle somme

Le somme dovute vanno versate in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini:

1. I° rata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023;
2. II° rata entro il termine di versamento della seconda rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

L'adeguamento non ha rilevanza sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2024 (1.1.2024).

Ritenuta alla fonte per agenti di assicurazione – commi 89 e 90 – Finanziaria 2024 (L 213/2023)

A decorrere dal 1° aprile 2024 deve essere applicata la ritenuta a titolo di acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Compensazione mod. F24– comma 94, 96 e 97 - Finanziaria 2024 (L 213/2023)

Crediti previdenziali-Inps e assistenziali- INAIL

Dal **1.7.2024** ai fini dell'utilizzo in compensazione tramite mod. F24 anche dei crediti verso Inps e Inail sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate.
La compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto.

SOGGETTO	DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI INPS
Datore di lavoro non agricolo	• Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva); • dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola	Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.
La compensazione dei crediti INAIL può essere effettuata a condizione che essi siano registrati negli archivi dell'Istituto.

Iscrizione a ruolo superiore a €100.000

Vige il divieto di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non saldati ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione.
L'impossibilità di compensazione viene sanata a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.

Cessazione partita iva – comma 99 – Finanziaria 2024 (L 213/2023)

Qualora l'Agenzia delle Entrate emetta un provvedimento che accerti la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività, nei confronti di contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno cessato la propria partita Iva,

quest'ultimi sono obbligati a rilasciare un'apposita fidejussione o polizza assicurativa nel caso aprissero nuovamente una partita Iva, ferma restando la specifica sanzione di euro 3.000 e l'esclusione dal sistema VIES (impossibilità di operare con controparti comunitarie).

Assicurazione rischi catastrofali – commi da 101 a 111 - Finanziaria 2024 (L 213/2023)

Per le imprese tenute all'iscrizione nel Registro Imprese vige l'obbligo di stipulare entro il **31.12.2024** contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), causati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni), con scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno.

Il mancato rispetto del predetto obbligo influenza l'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Abrogazione obbligo invio corrispettivi al STS – Art.4 quinquies, comma 3 – collegato alla Finanziaria 2024 (DL 145/2023)

Viene abrogato l'obbligo di invio dei corrispettivi al STS, il quale doveva decorrere dall'1.1.2024 per i soggetti (farmacie, parafarmacie, ecc.) tenuti:

- alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi;
- all'invio dei dati al STS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilate;

Resta dunque una scelta quella di assolvere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi mediante la memorizzazione e l'invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al STS tramite un RT.

Rifinanziamento Sabatini-Ter – art 13 comma 1 – collegato alla Finanziaria 2024 (DL 145/2023)

Per l'anno 2023 è stata autorizzata la spesa di euro 50 milioni per assicurare la continuità alle misure di aiuto agli investimenti produttivi per micro, piccole e medie imprese ai sensi del DL 69/2013 (Sabatini-Ter).

Locazioni brevi-Art. 13-ter– collegato alla Finanziaria 2024 (DL 145/2023)

Vieni introdotto il Codice identificativo nazionale (**CIN**) attribuito:

- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- agli immobili destinati alle locazioni brevi;
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il Codice CIN è assegnato dal Ministero del Turismo previa presentazione telematica di una domanda da parte del locatore / soggetto titolare della struttura turistica ricettiva. Dovrà essere esposto all'esterno dello stabile e indicato in ogni annuncio.

A carico dei soggetti in esame trovano applicazione anche gli obblighi di comunicazione delle pedone alloggiate previsti dall'art 109 TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).

Inoltre vige l'obbligo di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello del Comune (SUAP) nel cui territorio è svolta l'attività, qualora svolta in forma imprenditoriale.

Sono stati introdotti, infine, specifici obblighi in materia di sicurezza degli impianti, prevedendo la necessità che le unità immobiliari siano dotate di dispositivi per la rilevazione del gas e di estintori.

REGIME SANZIONATORIO

Violazione	**Sanzione**
Assenza della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	da € 2.000 a € 10.000, in base alle dimensioni della struttura / immobile
Assenza del CIN	da € 800 a € 8.000 in base alle dimensioni della struttura / immobile

Mancata esposizione / indicazione del CIN	da € 500 a € 5.000 in base alle dimensioni della struttura / immobile + immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato
Assenza dei requisiti di sicurezza degli impianti in caso di esercizio dell'attività in forma imprenditoriale	sanzioni ordinariamente previste dalla normativa statale e regionale
Assenza dei dispositivi per la rilevazione del gas e degli estintori	da € 600 a € 6.000

Le predette disposizioni "si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN".

Nuovi limiti dimensionali europei per le imprese – Direttiva delegata UE 2023/2775

A livello europeo, ai fini della redazione dei bilanci e dei relativi documenti collegati le imprese sono distinte in micro, piccole, medie e grandi sulla base di determinati parametri numerici di cui all'art. 3 della direttiva 2013/34/UE. Con la direttiva delegata pubblicata in GU del 21 dicembre 2023 alcuni dei predetti criteri sono stai rivisti in aumento. I nuovi parametri sono i seguenti:

Impresa	Nuovi parametri	Parametri precedenti
Micro	Totale dell'attivo: fino a € 450.000 Totale dei ricavi: fino a € 900.000 N° medio dipendenti occupati nell'esercizio fino a 10	Totale dell'attivo: fino a € 350.000 Totale dei ricavi: € 700.000 N° medio dipendenti occupati nell'esercizio fino a 10
Piccole	Totale dell'attivo: fino a € 5.000.000 Totale dei ricavi: fino a € 10.0000.000 N° medio dipendenti occupati nell'esercizio fino a 50	Totale dell'attivo: fino a € 4.000.000 Totale dei ricavi: fino a € 8.0000.000 N° medio dipendenti occupati nell'esercizio fino a 50
Medie	Totale dell'attivo: fino a € 25.000.000 Totale dei ricavi: fino a € 50.0000.000 N° medio dipendenti occupati nell'esercizio fino a 250	Totale dell'attivo: fino a € 20.000.000 Totale dei ricavi: fino a € 40.0000.000 N° medio dipendenti occupati nell'esercizio fino a 250
Grandi	Totale dell'attivo: > € 25.000.000 Totale dei ricavi: > € 50.0000.000 N° medio dipendenti occupati nell'esercizio >250	Totale dell'attivo: > € 25.000.000 Totale dei ricavi: > € 40.0000.000 N° medio dipendenti occupati nell'esercizio >250

La valutazione è effettuata alla data di chiusura del bilancio e richiede il rispetto contestuale di almeno due dei criteri di cui alla tabella. Per le piccole imprese e i gruppi di piccole dimensioni i singoli Stati Membri hanno facoltà di stabilire, in sede di recepimento, soglie superiori a quelle previste dalla direttiva europea ma non oltre determinati valori.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

- Studio Fiabane & Partners –